



NOTAIO DOMENICO CAMBIASO
Viale della Croce Rossa n.33
90144 Palermo
tel. 091 528477
091 582330
fax 091 512978

Repertorio numero 5473

Raccolta numero 3391

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO COLLETTIVO UNIVERSALE - LCU ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

Il giorno venti del mese di ottobre

Alle ore diciotto e minuti quarantacinque

In Palermo, nel mio studio, sito come infra.

Avanti a me, dottor DOMENICO CAMBIASO, Notaio alla residenza di Palermo, con studio ivi in via Croce Rossa n. 33, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è presente la signora:

- LOMBARDO Cecilia, nata a Palermo il giorno 11 maggio 1963 e residente in Palermo, via Carmelo Onorato numero 55.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,
dichiara:

* di agire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "LABORATORIO COLLETTIVO UNIVERSALE - LCU ONLUS", con sede in Palermo, Corso dei Mille numero 1278, ove per la carica è domiciliata, codice fiscale numero 97329660829, Associazione costituita con atto del 18 maggio 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2 il giorno 11 ottobre 2017 al numero 2446 serie 3, il cui statuto è stato modificato con verbale del 19 marzo 2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 il 23 marzo 2018 al numero 11783 serie 3, regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. con decorrenza effetti dal 23 marzo 2018.

* di avere regolarmente convocato, per oggi ed a quest'ora, presso il mio studio, l'assemblea della associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Adeguamento dell'attuale Statuto della Associazione alla nuova normativa del 3 Settore approvata in data 3 luglio 2017.

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, la comparente nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e mi chiede di fare constare che sono presenti:

a) per il Consiglio Direttivo:

* ella stessa, Presidente.

* I Consiglieri: Abbate Giovanni, Abbate Maria Rita, Russo Consiglia, Vicari Francesco e Ingrassia Elisabetta.

b) presenti e/o rappresentati giusta deleghe agli atti della Associazione numero undici soci su undici, e precisamente i soci signori Lombardo Cecilia, Abbate Giovanni, Abbate Maria Rita, Russo Consiglia, Vicari Francesco, Ingrassia Elisabetta, Parrinello Margherita, Mancino Ninfa, Sgarlato Antonino, Russo Salvatore (rappresentato dal socio Ingrassia

Elisabetta) e Grisafi Rosalia (rappresentata dal socio Sgarlato Antonino. Il tutto giusta foglio di intervento e deleghe agli atti della associazione. Pertanto, il Presidente, constatato e fatto constare quanto sopra, dichiara l'assemblea validamente costituita e validamente deliberante sugli argomenti all'ordine del giorno, su cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati, dichiarando di non opporsi alla discussione dello stesso.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D:Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo Settore), il Consiglio Direttivo ha individuato le modifiche da apportare allo statuto sociale, al fine di adeguarlo alla nuova normativa. Propone, pertanto, all'assemblea di adeguare lo statuto sociale alle nuove norme introdotte dalla riforma del Terzo Settore, ed illustra all'assemblea il nuovo testo dello statuto sociale, e specificatamente illustra tutte le norme che sono state inserite al fine di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa introdotta dalla riforma del Terzo Settore, entrata in vigore il 3 agosto 2017, e dà lettura del nuovo testo dello statuto sociale.

Quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo esaustiva discussione, all'unanimità,
delibera:

Di approvare - previa lettura da parte del Presidente ed approvazione articolo per articolo - il nuovo testo dello statuto sociale, che viene allegato al presente segnato di lettera "A", datene lettura.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"LABORATORIO COLLETTIVO UNIVERSALE - LCU ETS"

Nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore diciannove e minuti trenta.

Richiesto, io Notaio

ho ricevuto il presente atto, scritto da me in parte con sistema elettronico ed in parte completato di mia mano su di uno foglio di cui occupa tre pagine e parte della quarta sin qui e da me pubblicato mediante lettura datane alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e minuti trenta.

F.to: Lombardo Cecilia

F.to: Domenico Cambiaso (impronta del sigillo)

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27 ottobre 2020 al numero 27255 serie 1T.

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 5473 Raccolta n. 3391

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"LABORATORIO COLLETTIVO UNIVERSALE - LCU ONLUS"

da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Palermo e con durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"LABORATORIO COLLETTIVO UNIVERSALE - LCU ETS"

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Promuovere l'attività didattica ai minori, attraverso corsi di recupero, creare e/o gestire scuole materne, elementari.
- Istituire consultori e/o stipulare convenzioni con ASP, Ospedali e ogni altra istituzione pubblica nel settore.
- Organizzare mostre, convegni, dibattiti, spettacoli.
- Creare impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport.
- Organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale.
- Promuovere attività in favore della terza età.

L'Associazione può prestare la propria opera a richiesta di privati ed Enti Pubblici alle condizioni che verranno determinate dall'Organo di amministrazione.

L'associazione può mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse umane a favore di singoli cittadini od organismi pubblici e/o privati per la promozione di corsi di primo soccorso, di formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

L'associazione si occupa di formazione finalizzata a qualificare i volontari e coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra indicata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. L'esercizio di tali attività è deliberato dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente approvati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o tenga comportamenti lesivi all'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un' apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota sociale entro il termine approvato dall'Assemblea.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di residenza o di posta elettronica risultante dal libro degli associati. Inoltre, entro gli stessi termini, la convocazione viene affissa nei locali dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale se redatto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se richiesto a seguito del raggiungimento dei limiti di legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se richiesto dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata non prima del giorno successivo alla prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, lo scioglimento o la fusione dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale se ricorrono i requisiti di legge o se richiesto dall'Assemblea;
- predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e dei volontari;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea.

Due componenti dell'Organo di amministrazione, escluso il Presidente, scadono ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli amministratori uscenti avviene, in occasione della prima applicazione del presente statuto, per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili. Nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del Vice Presidente su proposta del Presidente.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione viene invitato il Comandante del Corpo dei volontari senza diritto di voto.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente

la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Presidente può recedere per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta, o cessare per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

In caso di raggiungimento dei limiti di legge, l'assemblea nomina un Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 2.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Informativa sociale)

L'Associazione, raggiunti i limiti prescritti dalla legge, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo e ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora sia stato nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi in ogni momento, previa richiesta scritta diretta al Presidente dell'Associazione, affinché egli possa in tempo utile dare mandato agli uffici di predisporre quanto richiesto.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Chi intende essere ammesso come volontario dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di voler aderire al Corpo dei volontari.

I volontari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Estinzione o scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera sulla destinazione per patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso, oltre che dal Codice civile, in quanto compatibile.

F.to: Lombardo Cecilia

F.to: Domenico Cambiaso (impronta del sigillo)